



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Regionale della Valle d'Aosta

Cs Simone Oliveri

Tel.cell. 3496459006 / 3388798372

E-mail: [aosta@conapo.it](mailto:aosta@conapo.it)

Posta certificata: [conapo.aosta@postecert.it](mailto:conapo.aosta@postecert.it)

URL: [www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta](http://www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta)

Aosta, 22 giugno 2014

Prot. N. 12/2014 CO.NA.PO. VDA

**Al Presidente della Regione Autonoma  
Valle d'Aosta in qualità di Prefetto  
Ill.mo Augusto Rollandin**

**Al Coordinatore del Dipartimento  
personale e organizzazione  
Dott.ssa Ornella Badery**

**Al Coordinatore Dipartimento EE.LL.,  
servizi di prefettura e protezione civile  
Dott. Roberto Vicquéry**

**Al Comandante del Corpo valdostano dei  
vigili del fuoco  
Ing. Salvatore Coriale**

**OGGETTO : DICHIARAZIONE STATO DI AGITAZIONE DEL PERSONALE DEL  
CORPO VALDOSTANO DEI VVF**

La scrivente O.S. CO.NA.PO. Sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco

**Viste le seguenti note inoltrate alle SS.LL.**

[Prot. n 30/2013 del 25 luglio 2013](#)

[Prot. n 41/2013 del 17 ottobre 2013](#)

[Prot. n. 42/2013 del 30 ottobre 2013](#)

[Prot n 1/2013 del 9 febbraio 2014](#)

[Prot n. 5/2014 del 12 marzo 2014](#)

[Prot. N. 6/2014 del 22 marzo 2014](#)

[Prot n. 7/2014 del 4 aprile 2014](#)

[Prot. n. 9/2014 del 29 aprile 2014](#)

[Prot n. 11/2014 del 18 maggio 2014](#)

### considerato

che a tutt'oggi non ha ricevuto nessun **chiaro e serio** riscontro, fatto salvo per quanto attiene alla copertura della carenza organica e in modo parziale alle sedi di servizio

### preso atto

dei tagli operati nei confronti della formazione dei vigili del fuoco, unica attività in grado di garantire sia la sicurezza degli operatori che i necessari livelli di qualità ed efficienza nello svolgimento delle proprie mansioni a tutela dell'incolumità di persone e beni ;

### tenuto conto

dei problemi avuti recentemente nel fornire agli allievi Vigili del Fuoco divise e soprattutto DPI idonei, innegabile dimostrazione della gravissima situazione in cui versa il Corpo Valdostano che, a causa della carenza di fondi, è privato persino della possibilità di garantire la sostituzione dei DPI quali guanti, scarponi, caschi, divise e completi antifiamma, costringendo il personale VF, in caso di contaminazione o lavaggio, ad utilizzare quello che era, 15 anni fa, il completo ministeriale;

### ravvisato

che a tutt'oggi non esiste né un regolamento di servizio che disciplini l'organizzazione del lavoro, così come previsto per il C.N.VV.F. con DPR del 28 febbraio 2012, n. 64, né delle chiare direttive (nella fattispecie P.O.S.) come previsto dall'art. 11 della L.R. 37/09;

### visto

che l'Amministrazione Regionale non è stata in grado di gestire e pianificare le esigenze dei VV.F. in periodi economicamente favorevoli

### si chiede

come possa oggi porre rimedio alla grave situazione in cui versa il Corpo e garantire il servizio di soccorso pubblico che merita la popolazione;

Alla luce di quanto sopra

### dichiara

lo **stato di agitazione** ai sensi dell'art 23 del T.U. sottoscritto in data 13 dicembre 2010 e richiede pertanto a norma della L 146/1990, così come modificata dalla L 83/2000, la convocazione delle parti per esperire l'obbligatoria procedura di raffreddamento e di conciliazione, per la mancata soluzione delle numerose problematiche già segnalate con le note in premesso e che, ad ogni buon fine, si allegano alla presente.

Distinti saluti.



Il Segretario Regionale  
CO.NA.PO. Sindacato Autonomo VV.F.  
CS Oliveri Simone



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Regionale della Valle d'Aosta

Aosta, 25 luglio 2013

Cs Simone Oliveri

Tel.cell. 3496459006 / 3388798372

E-mail: [conapo.aosta@gmail.com](mailto:conapo.aosta@gmail.com)

Posta certificata: [conapo.aosta@postecert.it](mailto:conapo.aosta@postecert.it)

URL: [www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta](http://www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta)

Prot. N. 30/2013 Segr. RAVA

Al Coordinatore dipartimento personale e  
organizzazione  
Dott.ssa Ornella Badery

e.p.c.

Al Presidente della Regione  
Augusto Rollandin

Al Comandante regionale VVF  
Ing. Salvatore Coriale

Al Coordinatore dipartimento EE.LL.,  
Servizi di prefettura e PC  
Dott. Piero Lucat

LORO SEDI

Facendo seguito alla ns. nota prot. n. 27 del 11 giugno 2013 e preso atto della risposta prot. n. 17732 del 1 luglio 2013 a firma del Coordinatore dipartimento EE.LL, servizi di prefettura e PC che non chiarisce i nostri interrogativi, questa O.S. Conapo, ritenendo sia sfuggita l'importanza e la "delicatezza" della questione posta, ricordando alla S.V. che la responsabilità, anche giuridica, delle operazioni di soccorso e della tutela della sicurezza di tutti coloro che intervengono nello scenario operativo sono attribuite al Capo partenza professionista, in attesa che gli "organi competenti" si esprimano rinnova il seguente quesito:

**quali provvedimenti verranno adottati nei confronti dei vigili del fuoco volontari privi dei requisiti formativi minimi per quanto riguarda la loro partecipazione alle attività di soccorso pubblico?**

Inoltre, considerata nuovamente la già citata nota a firma del Dott. Piero Lucat la scrivente O.S. Conapo pone un ulteriore fondamentale quesito:

**chi è il datore di lavoro del personale volontario VVF durante le attività di soccorso pubblico?**

In ultimo facendo riferimento al gruppo di lavoro, costituito per la stesura del DPCM - Dipartimento della Protezione civile - n. 15 del 12 gennaio 2012, si richiede di essere informati relativamente a chi ne abbia preso parte in qualità di rappresentante della Regione Autonoma VDA, e da chi abbia ricevuto mandato di parteciparvi.

Sicuri di un Suo riscontro positivo porgiamo distinti saluti.



Il Segretario Regionale  
CO.NA.PO. Sindacato Autonomo VV.F.  
CS Oliveri Simone



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

### Decreto

Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell'11 luglio 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto.

### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**VISTA** la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 11, comma 1, e 18, comma 3;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante "*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010;

**VISTO** il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante "*Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile*";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2010, recante "*Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile*", registrato alla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2010, reg. 20, fg. 317;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011 recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2011;

**VISTO** il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011, recante "*Organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile*", registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2011, reg. 3, fg. 308;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2011, in corso di registrazione, con il quale al Prefetto Dr. Franco GABRIELLI è stato conferito, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile a far data dal 17 novembre 2011 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.R. del 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - Protezione Civile - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001 – recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;

### **PREMESSO CHE:**

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (di seguito: decreto legislativo) ha dato attuazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione di quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123;
- il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha provveduto ad integrare e modificare la predetta normativa;
- l'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo n. 106/2009, ha rinviato ad un apposito decreto dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'applicazione delle norme ivi contenute ai volontari appartenenti, tra l'altro, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco (di seguito: volontari oggetto del presente decreto), tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;
- il predetto decreto interministeriale è stato adottato in data 13 aprile 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell'11 luglio 2011 (di seguito: decreto interministeriale);
- la richiamata disciplina ha stabilito, in particolare,
  - all'articolo 1, comma 1, nel precisare talune delle definizioni contenute nel testo con riferimento al decreto legislativo, che il controllo sanitario al quale devono essere sottoposti i volontari oggetto del presente decreto consiste negli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle Regioni e Province Autonome emanate specificamente per il volontariato oggetto del decreto interministeriale, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute dei medesimi, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nel settore della protezione civile, fatto salvo quanto specificato al successivo articolo 5 in materia di sorveglianza sanitaria;
  - all'articolo 2, comma 1, che le disposizioni contenute nel decreto legislativo si applicano ai volontari oggetto del presente decreto tenendo conto delle seguenti particolari esigenze che ne caratterizzano l'attività e gli interventi:



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
  - b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica improntata a carattere di immediatezza operativa;
  - c) imprevedibilità ed indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 18 e 29 del decreto legislativo;
  - d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte;
- all'articolo 2, comma 2, che l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale non può comportare l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (di seguito: normativa di protezione civile);
  - all'articolo 3, commi 1 e 2, che le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel decreto legislativo sono applicate ai volontari oggetto del presente decreto nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali, delle rispettive organizzazioni, preordinate alle attività ed ai compiti di protezione civile previsti dalla normativa di protezione civile e che, pertanto, il volontario in questione è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate al successivo articolo 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, formazione ed esercitazioni, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature ed ai dispositivi di protezione individuale in dotazione;
  - all'articolo 3, comma 3, che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale, il legale rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale;
  - all'articolo 4, comma,1, che le organizzazioni di rispettiva appartenenza curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

fatto salvo quanto specificato al successivo articolo 5 in materia di sorveglianza sanitaria, anche ricorrendo alle componenti mediche interne alle organizzazioni, anche mediante accordi tra organizzazioni, ovvero alle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate;

- all'articolo 4, comma 2, che le organizzazioni, nell'ambito dei suddetti scenari e compiti, curano che il volontario aderente sia dotato di attrezzature e di dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato ed addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante;
- all'articolo 4, comma 3, che le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari oggetto del presente decreto non sono considerati luoghi di lavoro;
- all'articolo 5, comma 1, che le organizzazioni di appartenenza dei volontari oggetto del presente decreto individuano i propri volontari che nell'ambito delle attività di volontariato svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria;
- all'articolo 5, comma 2, che l'individuazione dei volontari da sottoporre a sorveglianza sanitaria nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, ivi compresi i volontari appartenenti alle organizzazioni equivalenti alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed ai Corpi comunali e provinciali dei Vigili del Fuoco Volontari avviene a cura delle autorità competenti di protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio dei volontari;
- all'articolo 5, comma 3, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale siano definite d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito: Dipartimento della protezione civile) e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (di seguito: Regioni e Province Autonome):
  - a) le attività di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, e le relative modalità di svolgimento, anche ricorrendo a convenzioni con organizzazioni che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo;
  - b) le forme organizzative per assicurare, con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile e delle Regioni e Province Autonome,



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo;

- all'articolo 6, comma 1, che le disposizioni contenute nel decreto interministeriale, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 7 dedicato alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1981, n. 381, si applicano anche ai volontari appartenenti alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco;
  - all'articolo 6, comma 3, che resta fermo che al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo Corpo;
  - all'articolo 8, comma 1, che ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 1, sono considerate le attività di cui il volontario abbia beneficiato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, compatibilmente con gli scenari di rischio di protezione civile eventualmente già individuati dalle autorità competenti;
  - all'articolo 8, comma 2, che le disposizioni contenute nel decreto interministeriale hanno effetto decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- che il decreto interministeriale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011 e che, pertanto i termini di sei mesi e 180 giorni stabiliti, rispettivamente, nell'articolo 5, comma 3, e nell'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale decorrono dalla predetta data;
  - che per la più approfondita ed ampia disamina delle questioni poste all'interno del quadro normativo determinato dal combinato disposto del decreto legislativo e del decreto interministeriale, è stato costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, delle principali organizzazioni di volontariato di protezione civile aventi rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, integrato e coordinato dai dirigenti dell'Ufficio I - Volontariato, Formazione e Comunicazione del Dipartimento della protezione civile;
  - che il predetto gruppo di lavoro ha proceduto all'esame delle tematiche trattate nel decreto interministeriale completando i propri lavori nella seduta del 14 novembre 2011;
  - che il predetto gruppo di lavoro ha unanimemente condiviso l'esigenza di recepire e confermare l'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, n. di repertorio 597, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

protezione individuale – DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi, riaffermandone la validità, anche sulla base dell'esame dei dati derivanti dall'applicazione della medesima intesa nel periodo 2003-2011, individuando, altresì la metodologia seguita come utile modello per eventuali ulteriori azioni specifiche mirate a tipologie di azioni identificabili e ritenute parimenti rilevanti in materia di sicurezza;

- che al fine di rendere pienamente operativi i contenuti dell'intesa prevista dall'articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale, anche sulla base delle risultanze dell'attività del predetto gruppo di lavoro, si è convenuto, in particolare, sull'opportunità di dover contestualmente elaborare un quadro comune volontariamente condiviso degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l'azione sulle diverse tematiche trattate nel decreto interministeriale, in un contesto di omogeneità per l'intero territorio nazionale, e che costituiscono il presupposto per l'elaborazione e l'attuazione dell'intesa specificatamente prevista dall'art. 5 del medesimo provvedimento e, in particolare:
  - condividere indirizzi comuni per l'individuazione degli 'scenari di rischio di protezione civile' e dei compiti in essi svolti dai volontari oggetto del decreto interministeriale previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale, volti ad assicurare un livello omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti per l'intero territorio nazionale, applicabili nelle Regioni e Province Autonome e alle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale;
  - condividere indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari oggetto del decreto interministeriale di cui al richiamato articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale, volti ad assicurare il consolidamento di una base di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale, rimettendo all'autonomia delle Regioni e Province Autonome e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di disciplinarle nel dettaglio, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale;
  - condividere indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari oggetto del decreto interministeriale, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del medesimo decreto, nonché per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività stessa, definendo al riguardo la tempistica di aggiornamento degli accertamenti, le modalità di conservazione dei dati relativi e le procedure di controllo sull'adempimento dell'attività, nel rispetto delle finalità ricognitive espressamente previste dal decreto



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

interministeriale nonché delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;

- che il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e le Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, possono adeguare i predetti elementi di base con l'obiettivo di renderli maggiormente coerenti con il proprio specifico ordinamento e la propria specifica articolazione operativa territoriale;
- che è possibile procedere, pertanto, all'adozione dell'intesa prevista dal richiamato articolo 5 del decreto interministeriale nonché degli indirizzi condivisi sopra enunciati;
- che nelle Province autonome di Trento e Bolzano le norme di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2011 e quelle del presente decreto si applicano in conformità agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta si applicano in conformità al proprio ordinamento, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4;
- che nell'ambito della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico le funzioni interne relative all'attuazione delle menzionate disposizioni sono individuate nel rispetto dei rispettivi statuti e regolamenti, al fine di assicurarne l'effettiva ed omogenea applicazione in tutte le articolazioni operative sull'intero territorio nazionale;
- che, in ragione della particolare complessità delle materie oggetto dei predetti indirizzi condivisi e dell'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale, nonché dei continui progressi in atto nel settore della protezione civile, con particolare riguardo agli aspetti dell'organizzazione delle attività e delle forme e procedure di coordinamento operativo per lo svolgimento delle medesime, si ritiene opportuno prevedere che essi possano essere oggetto di revisione entro 24 mesi dalla data della loro entrata in vigore, ovvero anticipatamente ove se ne ravvisasse l'improrogabile esigenza, anche in relazione a specifici aspetti;
- che è fatto integralmente salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 in materia di radiazioni ionizzanti;

Viste le note prot. n. DPC/VOL/70269, DPC/VOL/70287, DPC/VOL/70307 e DPC/VOL/70312 con le quali lo schema del presente decreto e dei relativi allegati parti integranti e sostanziali è stato trasmesso rispettivamente alle Regioni e Province Autonome, alla Croce Rossa Italiana, alla Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile ed al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per acquisire i rispettivi pareri e, limitatamente alle Regioni e Province Autonome, l'intesa specifica sull'allegato 5, prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e sull'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale secondo i testi contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del presente decreto, reso dalla Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2008 nella seduta del giorno 20 dicembre 2011, comunicato con nota del suo Presidente di pari data;

Visto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e sull'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale secondo i testi contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del presente decreto, reso dal Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana con nota del 20 dicembre 2011;

Visto il parere favorevole sugli indirizzi condivisi e sull'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale secondo i testi contenuti negli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali del presente decreto, reso dal Presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico con nota del 20 dicembre 2011;

Vista la nota prot. 49/C13PC dell'11 gennaio 2012, con la quale è stata comunicata l'intesa delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sul presente decreto, contenente gli indirizzi condivisi e l'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale di cui agli allegati da 1 a 4, parti integranti e sostanziali, condizionandola all'accoglimento di alcuni emendamenti il cui contenuto è stato integralmente recepito nel presente provvedimento;

### DECRETA

#### Articolo 1

L'**ALLEGATO 1**, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli 'scenari di rischio di protezione civile' e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro', al fine di assicurare un livello minimo ed omogeneo di base di articolazione dei predetti scenari e compiti per l'intero territorio nazionale.

#### Articolo 2

L'**ALLEGATO 2**, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro', al fine di assicurare il consolidamento di una base minima di conoscenze comuni in materia sull'intero territorio nazionale, rimettendo all'autonomia delle Regioni e Province Autonome, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di disciplinarle nel dettaglio, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto interministeriale;

### **Articolo 3**

L'**ALLEGATO 3**, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro', nonché per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività medesima, nel rispetto delle finalità ricognitive espressamente previste dal decreto interministeriale nonché delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;

### **Articolo 4**

L'**ALLEGATO 4**, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contiene l'intesa per la definizione delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalità di svolgimento delle medesime, anche ricorrendo a convenzioni con organizzazioni che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del medesimo decreto legislativo, nonché delle forme organizzative per assicurare, con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 81/2008.

### **Articolo 5**

Ai fini del presente decreto, nelle Province autonome di Trento e Bolzano le norme di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2011 e quelle del presente decreto si applicano in conformità agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige e nella Regione Autonoma Valle d'Aosta si applicano in conformità al proprio ordinamento, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Franco Gabrielli

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCANTRO  
DI RESOLUZIONI AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 123  
Roma li 17/01/2012

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

Pres. Cons. Ministri  
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI  
Addi - 8 MAR 2012  
Reg. n. 2 Fog. n. 199



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Regionale della Valle d'Aosta

Cs Simone Oliveri

Tel.cell. 3496459006 / 3388798372

E-mail: [aosta@conapo.it](mailto:aosta@conapo.it)

Posta certificata: [conapo.aosta@postecert.it](mailto:conapo.aosta@postecert.it)

URL: [www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta](http://www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta)

Aosta, 17 ottobre 2013

Prot. N. 41/2013 Segr. Reg. CO.NA.PO.

Al Presidente della Regione  
Dott. Augusto Rollandin

e.p.c.

A tutti i Consiglieri Regionali

Al Coordinatore Dipartimento Personale e  
organizzazione  
Dott.ssa Ornella Badery

Al Coordinatore EE.LL., servizi di  
prefettura e protezione civile  
Dott. Roberto Vicquèry

Al Comandante del Corpo Valdostano dei  
Vigili del Fuoco  
Ing. Salvatore Coriale

**Oggetto: interventi riorganizzativi inderogabili per il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco.**

La scrivente o.s. CO.NA.PO sindacato autonomo dei vigili del fuoco, al fine di garantire un servizio sempre più efficiente alla popolazione ed allo stesso tempo la sicurezza, la professionalità e la specificità degli operatori del Corpo, tenendo presente anche le ripetute problematiche emerse negli anni dovute ad un impianto normativo e contrattuale quanto meno non adeguato, ritiene doveroso presentare alla Sua attenzione le seguenti richieste:

1. Sblocco delle assunzioni del personale VV.F., previsto dall'art. 4 della l.r. 31/2012, al fine di permettere la copertura dei posti vacanti individuati dalla DGR 742/2012, così da garantire alla popolazione valdostana un efficiente servizio di soccorso ad oggi quasi quotidianamente ridotto ai numeri minimi e conseguente revisione della pianta organica anche in previsione della variazione di categoria Icao dell'aeroporto regionale;
2. Istituzione del comparto sicurezza valdostano al fine di riconoscere la specificità della figura del vigile del fuoco, oggi inserito nel comparto unico, e permettere quindi una più snella e puntuale applicazione delle specifiche normative al pari del CNVVF;

3. Istituzione, al pari degli altri Corpi di Stato, di un fondo valdostano per le vittime del dovere;
4. Attuazione del disposto normativo di cui all'art. 32 della l.r. 37/09 e del comma 6 dell'art.1 della l. 246/2000 prendendo gli opportuni contatti con il ministero dell'interno al fine di permettere le mobilità da e per il C.N.VV.F.;
5. Equiparazione del trattamento pensionistico del Corpo Regionale dei vigili del fuoco a quello del C.N.VV.F., garantito allo stato attuale solo al personale transitato dal C.N.VV.F. al Corpo Valdostano VV.F. in data 1° gennaio 2000;
6. Istituzione di un tavolo di lavoro al fine di rivedere la l.r. 37/09 (es.: funzione di pubblica sicurezza, revisione compiti istituzionali di protezione civile ripristinando il disposto della l.r. 7/99 in quanto a tutt'oggi sono in capo ai vv.f. le attività di previsione, prevenzione e superamento dell'emergenza, non di competenza del Corpo e che richiederebbero la revisione della struttura e l'erogazione di fondi specifici, revisione procedure concorsuali per i passaggi di qualifica e relativa attribuzione punteggi, ecc.)
7. Recupero di rapporti diretti con il CNVVF, a tutela della professionalità e sicurezza dei vigili del fuoco valdostani, con lo scopo di adottare le stesse disposizioni in materia di procedure operative standard, specializzazioni e mantenimenti delle capacità operative in quanto la Scuola regionale Antincendi, così strutturata, non ha né la possibilità né le competenze per soddisfare le esigenze formative del Corpo.
8. Adeguamento delle sedi di servizio del Corpo in quanto lo stato di degrado in cui versano le rendono indegne di qualsiasi istituzione.
9. Fornitura di dispositivi di protezione individuale di pari foggia, colore e requisiti di protezione in dotazione al C.N.VV.F. in quanto le esperienze maturate sino ad oggi sono state fallimentari (divise che scoloriscono e non corrispondenti ai campioni presentati, antipioggia non impermeabili, ecc.). Inoltre tale scelta, adottata anche dal Corpo VVF di Trento, risulterebbe economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione stessa.

Per quanto sopra esposto e richiesto, questa o.s. CO.NA.PO. resta in attesa di un chiaro segnale di attenzione, di dialogo e di un complessivo disegno di riordino normativo e contrattuale che consenta di risolvere i problemi del Corpo Valdostano VV.F..

Cordiali saluti.



*Il Segretario Regionale*  
*CO.NA.PO. Sindacato Autonomo VV.F.*  
*CS Oliveri Simone*



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Regionale della Valle d'Aosta

Aosta, 30 ottobre 2013

Cs Simone Oliveri

Tel.cell. 3496459006 / 3388798372

E-mail: [aosta@conapo.it](mailto:aosta@conapo.it)

Posta certificata: [conapo.aosta@postecert.it](mailto:conapo.aosta@postecert.it)

URL: [www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta](http://www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta)

Prot. N. 42/2013 CO.NA.PO. VDA

Al Coordinatore Dipartimento personale e  
organizzazione  
Dott.ssa Ornella Badery

e.p.c.

Al Coordinatore Dipartimento EE.LL., servizi di  
prefettura e PC  
Dott. Roberto Vicquèry

Al Comandante Regionale dei VV.F.  
Ing. Salvatore Coriale

Oggetto: proposta di adesione dell'Amministrazione Regionale all'Opera nazionale assistenza VV.F.

Tenuto conto:

- che l'adesione all'O.N.A. veniva già ipotizzata dall'Amministrazione Regionale nel contratto decentrato di ente in materia di servizi pubblici essenziali per il Corpo valdostano VV.F. sottoscritto il data 04 luglio 2008,
- di quanto previsto all'art. 6, secondo capoverso, dell'ipotesi di accordo in materia di servizi pubblici essenziali per il Corpo Valdostano dei vigili del fuoco presentatoci in data 16 ottobre 2013,
- che, a tutt'oggi, non è ancora pervenuta risposta alla nostra nota prot. n. 38/2013 nella quale si ponevano alcuni interrogativi in merito alla mancata adesione all'ONA,
- che la scelta di un'eventuale adesione sarebbe esclusiva facoltà dell'amministrazione regionale,

questa O.S. richiede se siano state studiate le modalità ed i costi dell'adesione di cui all'oggetto.

Nell'ipotesi che ci fosse una seria volontà di dare seguito all'adesione, si invita l'Amministrazione Regionale, in vista della prossima riunione, a prendere i necessari contatti con il Consiglio di amministrazione dell'Opera stessa.

Cordiali saluti.



Il Segretario Regionale  
CO.NA.PO. Sindacato Autonomo VV.F.  
CS Oliveri Simone

Allegati: nota CO.NA.PO. prot. 38/2012

Ipotesi di accordo in materia di servizi pubblici essenziali per il Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco presentata in data 16 ottobre 2013  
Statuto O.N.A.

## CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL'IPOTESI DI ACCORDO IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI PER IL CORPO REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

Il giorno 16 ottobre 2013 negli uffici del Dipartimento personale e organizzazione le OO.SS. FP/CGIL, CISL/FP, SAVT/FP, UIL/FP, CONAPO e la Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata dell'Amministrazione regionale

### SOTTOSCRIVONO

la seguente ipotesi di accordo ai sensi dell'art.10 del Testo Unico delle categorie del 13.12.2010 ed ai sensi del testo di accordo in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali e delle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nell'ambito dell'area del personale appartenente alle categorie del comparto unico del pubblico impiego della Valle d' Aosta.

#### **La Delegazione di parte pubblica**

- Ornella BADERY \_\_\_\_\_
- Stefania FANI ZZI \_\_\_\_\_
- Roberto VI QUERY \_\_\_\_\_
- Salvatore CORIALE \_\_\_\_\_

#### **La Delegazione di parte sindacale**

- FP/CGIL \_\_\_\_\_
- CISL/FP \_\_\_\_\_
- SAVT/FP \_\_\_\_\_
- UIL/FPL \_\_\_\_\_
- CONAPO \_\_\_\_\_

## Articolo 1

### Durata

Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano dal primo giorno del mese successivo alla data di stipulazione e fino al 31 dicembre 2015.

## Articolo 2

### Servizi da garantire

In base a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del testo di accordo in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali e delle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nell'ambito dell'area del personale appartenente alle categorie del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta ed in attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, nell'ambito dei servizi essenziali, di cui al comma 1 del summenzionato articolo 2, deve essere garantita esclusivamente la continuità di determinate prestazioni definite indispensabili al fine di assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

Il servizio prestato dal Corpo Regionale dei Vigili del Fuoco è ritenuto indispensabile e deve essere assicurato con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:

- a) il servizio di estinzione degli incendi e dei soccorsi tecnici urgenti;
- b) il servizio antincendio aeroportuale;

In considerazione di quanto previsto al comma precedente si ritiene che le sedi operative che devono garantire i servizi essenziali sono:

- 1) la sede centrale di Aosta
- 2) la sede distaccata di Courmayeur.

## Articolo 3

**Definizione contingenti minimi da garantire in servizio nel caso di sciopero del personale appartenente al Corpo valdostano dei vigili del fuoco presso la sede centrale di Aosta.**

In caso di sciopero, presso la sede centrale di Aosta dovrà essere garantito il servizio mediante la presenza del personale addetto a:

- sala operativa, centrale unica di soccorso e squadre d'intervento ordinariamente previste con la presenza minima complessiva di n. 16 unità così distinte:
  - n. 5 capi squadra o capi reparto, di cui n. 1 con funzioni di capoturno;
  - n. 11 vigili permanenti;
- funzionario tecnico di servizio e/o reperibilità (n. 1 IAD o n. 1 IA o n. 1 CTA).

## Articolo 4

**Definizione contingenti minimi da garantire in servizio nel caso di sciopero del personale appartenente al Corpo valdostano dei vigili del fuoco per il servizio antincendio aeroportuale.**

- a) Limitatamente alle sole operazioni di volo, in attività di Protezione Civile, dei veicoli ad ala rotante di classe H1 e H2: n. 3 unità (1CS+2VP);
- b) tali unità presteranno servizio presso la sede centrale di Aosta e si recheranno in aeroporto, a richiesta, esclusivamente per garantire le attività di cui al punto a).

#### Articolo 5

### **Definizione contingenti minimi da garantire in servizio nel caso di sciopero del personale appartenente al Corpo valdostano dei Vigili del fuoco presso il distaccamento di Courmayeur.**

In caso di sciopero, presso il distaccamento di Courmayeur, dovrà essere garantito il servizio mediante la presenza del personale addetto a:

- centralino telefonico, collegamento radio e squadra/e d'intervento ordinariamente previste, con la presenza minima complessiva di n. 6 unità così distinte:
- n. 1 capo squadra o capo reparto;
- n. 5 vigili permanenti.

#### Articolo 6

### **Trattenute sulla retribuzione**

Il personale scioperante che garantisce la continuità dei servizi essenziali con la presenza in sede durante il periodo di sciopero ha diritto a conservare l'intero trattamento economico.

In caso di adesione dell'Amministrazione regionale all'Opera Nazionale Assistenza per i Vigili del fuoco, a decorrere dalla data di adesione al personale che pur aderendo allo sciopero garantisce, con la presenza in sede, la continuità dei servizi essenziali, sarà applicata, in caso di sciopero superiore alle 4 ore, una trattenuta forfetaria sulla retribuzione pari a € 10,32 per giornata di sciopero, che sarà versata all'Opera Nazionale Assistenza per i VV.F.. Per la particolare articolazione dei servizi prestati dal Corpo Valdostano dei VV.F., il personale che non intenda aderire allo sciopero deve informare la struttura di appartenenza in tempo utile al proprio completo impiego, nelle ordinarie attività istituzionali, comprese ovviamente quelle non dichiarate essenziali dal presente accordo, con relativa esclusione da qualsiasi forma di eventuale trattenuta sulla retribuzione.

Al personale scioperante di quei settori che non sono collegati a servizi dichiarati essenziali dal presente accordo sarà invece applicata una trattenuta sulla retribuzione commisurata all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

#### Articolo 7

### **Norma di salvaguardia**

Il presente accordo sarà prorogato oltre le scadenze temporali previste qualora non intervengano successivi accordi.



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Regionale della Valle d'Aosta

Aosta, 04 ottobre 2013

Cs Simone Oliveri

Tel.cell. 3496459006 / 3388798372

E-mail: [conapo.aosta@gmail.com](mailto:conapo.aosta@gmail.com)

Posta certificata: [conapo.aosta@postecert.it](mailto:conapo.aosta@postecert.it)

URL: [www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta](http://www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta)

Prot. N. 38/2013 Segr. Rava

Al Coordinatore del Dipartimento personale e  
organizzazione  
Dott.ssa Ornella Badery

e.p.c.

Al Coordinatore Dipartimento EE.LL., servizi di  
prefettura e PC  
Dott. Roberto Vicquèry

Al Comandante Regionale VVF  
Ing. Salvatore Coriale

**Oggetto: testo di accordo in materia di servizi pubblici essenziali del Corpo valdostano VV.F**

Vista l'incertezza contrattuale in merito ai servizi pubblici essenziali del Corpo Valdostano VV.F., derivante dal fatto che il contratto decentrato di ente, sottoscritto in data 05 giugno 2007, trovava applicazione sino al 31 dicembre 2007;

visto che il successivo contratto decentrato, sottoscritto in data 04 luglio 2008, (che tra l'altro ricalca per quanto attiene l'aspetto economico quanto avviene a livello nazionale) non troverebbe applicazione in quanto vincolato dall'adesione all'ONA;

visto che il contratto di cui sopra rimanda ad un ulteriore contratto decentrato, sottoscritto in data 08 febbraio 2007, allo stato non reperibile,

la scrivente O.S. Conapo richiede:

1. le motivazioni che hanno portato alla mancata adesione all'ONA, visto e considerato che sia la delegazione di parte pubblica che quella sindacale avevano sottoscritto l'accordo;
2. se persiste ancora la volontà di aderire all'ONA;
3. la convocazione di un incontro, concordato tra le parti, al fine di sanare l'incresciosa situazione con la sottoscrizione di un nuovo accordo, in linea con i principi previsti in campo nazionale in caso di sciopero dei VV.F., al fine di garantire anche al personale del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco il diritto allo sciopero costituzionalmente garantito.

Questa o.s. Conapo resta quindi in attesa di un urgente parere in merito all'applicazione del contratto.

Distinti saluti.



Il Segretario Regionale  
CO.NA.PO. Sindacato Autonomo VV.F.  
CS Oliveri Simone

STATUTO DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA  
PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
Modificato con delibera del CdA n. 209/2 del 9 marzo 2004

*TITOLO I*

*SEDE – SCOPI- PATRIMONIO – MEZZI FINANZIARI*

*Art. 1*

*L'Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha sede in Roma presso il Ministero dell'Interno.*

*L'Opera ha il fine di provvedere all'assistenza morale, culturale e materiale degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio e in quiescenza, nonché dei loro familiari ed orfani.*

*In particolare l'Opera può, in relazione ai propri mezzi e alle proprie finalità, attuare le seguenti provvidenze e servizi:*

- a) gestione di istituti, colonie, centri di soggiorno, case di riposo e ogni altro istituto di tipo residenziale con fini assistenziali e di vacanza;*
- b) ricovero dei minori presso istituti e colonie ;*
- c) allestimento di soggiorni di vacanza per le famiglie degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;*
- d) favorire lo svolgimento dell'attività sportiva dei dipendenti e dei loro familiari;*
- e) concorrere alla promozione di iniziative mirate alla celebrazione di ricorrenze per il consolidamento della tradizione ed in memoria dei caduti in servizio;*
- f) contribuire alle attività previste nel regolamento di gestione e contabilità degli spacci di consumo, dei bar e degli stabilimenti balneari operanti nei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, svolte dal personale presso le sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e concorrere al relativo allestimento, nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento;*
- g) altre possibili forme di assistenza e previdenza.*

*Art. 2*

*Per le esigenze connesse al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni dipendenti (centri di soggiorno, colonie, case di riposo, ecc.), l'Opera può avvalersi, secondo disposizioni di legge, di personale in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.*

*In relazione alle specifiche esigenze delle sopracitate istituzioni dipendenti, o comunque di funzionamento dell'Opera, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre, con onere di spesa a carico dell'Opera medesima, l'assunzione di personale esterno rispetto a quello di cui al comma precedente con contratti a tempo determinato.*

### Art. 3

*Potranno godere gratuitamente del ricovero nei collegi, secondo le modalità stabilite nei regolamenti di cui all'art. 10 lett. d), ovvero di altre possibili forme di assistenza di cui all'art. 1:*

- a) gli orfani e i figli del personale di ogni qualifica, in servizio permanente o in quiescenza;*
- b) gli orfani del personale volontario deceduto in servizio o per causa di servizio;*
- c) i figli del personale dipendente dispensato dal servizio per invalidità permanente contratta a causa del servizio che non consenta lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.*

*Il Consiglio di amministrazione dell'Opera potrà, in casi eccezionali ed in presenza delle condizioni di cui al presente articolo, estendere il ricovero ai figli di appartenenti ad altre categorie di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.*

### Art. 4

*Costituiscono patrimonio dell'Opera i beni immobili, i beni mobili risultanti in inventario ed i titoli risultanti nello stato patrimoniale.*

### Art. 5

*L'Opera provvede alle proprie finalità:*

- a) con le rendite del proprio patrimonio;*
- b) con sovvenzione annuale del Ministero dell'Interno;*
- c) con la quota dei proventi dei servizi a pagamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;*
- d) con contribuzioni volontarie del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;*
- e) con altre entrate provenienti da particolari attività dell'Opera, da enti pubblici e privati;*
- f) con eventuali proventi dei servizi resi ai sensi dell'art.1;*
- g) con le entrate derivanti dalle ritenute forfettarie applicate al personale operativo in caso di sciopero, ove ciò sia previsto nei C.C.N.L.*

## **TITOLO II**

### **ORGANI**

### Art. 6

*L'Opera è retta dal Consiglio di Amministrazione, composto:*

- a) dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile – Presidente;*

- b) *dal Vice Capo Dipartimento Vicario – Ispettore Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Vice Presidente;*
- c) *dal Direttore Centrale per gli Affari Generali – Componente;*
- d) *dal Direttore Centrale per le Risorse Umane - Componente;*
- e) *dal Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie – Componente;*
- f) *dal Direttore Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico – Componente;*
- g) *dal Direttore Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica – Componente;*
- h) *dal Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali – Componente;*
- i) *dal Dirigente dell’Ufficio Sanitario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Componente;*
- j) *da un Dirigente dell’Ufficio Coordinamento e Relazioni Esterne – Componente;*
- k) *da un Direttore Regionale o Interregionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in rappresentanza delle diverse aree geografiche (Italia settentrionale, centrale e meridionale), secondo un meccanismo di rotazione biennale – Componente;*
- l) *da quattro rappresentanti del personale in servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Componenti.*

*Al fine dell’esame di particolari problematiche, il Presidente può chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione esperti nelle singole materie oggetto delle delibere.*

*Il componente di cui alla lettera k) è nominato con decreto del Ministro dell’Interno previa designazione del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, su proposta del Vice Capo Dipartimento Vicario – Ispettore Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il decreto di nomina individua altresì il componente supplente.*

*I componenti di cui alla lettera l) sono nominati con decreto del Ministro dell’Interno su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il decreto di nomina individua altresì i componenti supplenti.*

*La revoca dei componenti di cui alle lettere k) ed l) può essere disposta con decreto motivato del Ministro dell’Interno, secondo le stesse modalità previste per la nomina.*

*In caso di assenza o impedimento i componenti di cui alle lettere c) – d) – e) – f) – g) – h) – i) -j), possono essere sostituiti dai dirigenti vicari delle Direzioni Centrali ovvero da dirigenti designati dagli stessi componenti titolari.*

#### *Art. 7*

*I membri del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal partecipare a deliberazioni o provvedimenti concernenti interessi propri o di parenti o di affini sino al 4° grado.*

*Prima del voto i componenti del Consiglio di Amministrazione devono portare a conoscenza dell’organo l’eventuale situazione di conflitto di interessi.*

#### Art.8

*Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente dell'Opera ovvero, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Vice Presidente, per raccomandata o per telegramma, telefax o altro strumento che dia certezza di ricezione con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della riunione. Il termine può essere abbreviato a 48 ore prima della riunione in caso di estrema urgenza.*

*Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza alla seduta di almeno la metà più uno dei membri compreso il Presidente.*

*Le deliberazioni si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), c), f) devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

#### Art. 9

*Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie: le prime hanno luogo una volta a trimestre; le seconde ogni qualvolta siano ritenute necessarie, per determinazione del Presidente, o su richiesta di almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso.*

#### Art. 10

*Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito:*

- a) al bilancio preventivo ed al conto consuntivo;*
- b) alle forme di assistenza e alle modalità di ammissione e di sospensione;*
- c) alle modifiche dello Statuto;*
- d) ai regolamenti dell'Opera;*
- e) ai regolamenti delle istituzioni dipendenti;*
- f) agli acquisti, alle vendite e alle permutate di beni mobili ed immobili per un valore superiore ai 25.000 Euro;*
- g) alle accettazioni di lasciti, di donazioni o simili;*
- h) alle transazioni e alle liti attive e passive;*
- i) alle scelte ed alle assunzioni di personale previste nell'art. 2 del presente Statuto;*
- j) alle assunzioni, su proposta del Segretario Generale, di cui al successivo articolo 14, di personale esterno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con contratto a tempo determinato, per le necessità connesse alle attività della Segreteria Tecnica dell'Opera;*
- k) alla attribuzione dei compensi al Presidente ed ai Componenti del Collegio dei Revisori;*
- l) alla attribuzione della indennità annuale lorda al Segretario Generale, a titolo compensativo delle indennità fisse e ricorrenti percepite da analoga qualifica professionale.*

*Il Consiglio di Amministrazione può delegare, sulla base di precisi indirizzi, le attribuzioni di cui alle lettere b) e i) del presente articolo, nonché le attribuzioni in materia di lavori, forniture e di servizi che ai sensi di legge possono essere eseguiti in economia, ai Comitati Esecutivi, all'uopo costituiti e composti da membri del Consiglio stesso e dal Segretario Generale.*

*Il Consiglio di Amministrazione può decidere l'istituzione di Comitati Istruttori, ai quali viene demandata l'istruttoria di questioni di interesse dell'Opera. In tali casi, l'argomento viene assegnato dal Presidente al Comitato Istruttorio e successivamente posto all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione dallo stesso Presidente sulla base delle proposte presentate dal Comitato.*

*La documentazione relativa agli argomenti ed alle pratiche poste all'ordine del giorno nelle Adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere previamente trasmessa, almeno 7 giorni prima della Adunanza, al Segretario Generale per le valutazioni amministrative e di legittimità di sua competenza.*

#### *Art. 11*

*I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio, redatti dal Segretario Generale, sono firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario, e raccolti in apposito registro, rilegato e numerato, da conservarsi in segreteria.*

#### *Art. 12*

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:*

- a) presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;*
- b) ha la legale rappresentanza dell'Opera;*
- c) convoca il Consiglio di Amministrazione e determina gli argomenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio;*
- d) stipula i contratti di importo superiore a 25.000 Euro, in conformità alle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;*
- e) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari per la tutela degli interessi morali ed economici dell'Opera, salvo ratifica del Consiglio alla prima adunanza.*
- f) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Segretario Generale, individuato fra il personale amministrativo o tecnico, in servizio o in quiescenza, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo amministrativo e gestionale.*

*Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le funzioni di cui al comma che precede sono svolte dal Vice-Presidente.*

### Art. 13

*La funzione di Presidente e quella di componente del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.*

### Art. 14

*Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente; l'incarico di Segretario Generale ha una durata di tre anni e può essere revocato, su proposta del Presidente o di tre componenti del Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza.*

*Il Segretario Generale:*

- a) assicura la corretta gestione della attività dell'Opera;*
- b) dirige la Segreteria Tecnica, istituita per lo svolgimento dell'attività amministrativa e contabile dell'Opera;*
- c) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante;*
- d) provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili dell'Opera;*
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, ordina le spese individuate dalla delibera del Consiglio e firma i relativi mandati;*
- f) stipula contratti inerenti a beni mobili e immobili per un valore non superiore ad Euro 25000, nei limiti degli impegni di bilancio e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità dell'Opera;*
- g) è responsabile della gestione del personale.*

*Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente possono delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al Segretario Generale, attribuendogli la relativa rappresentanza.*

*Il Segretario Generale ha la rappresentanza per l'esecuzione delle deliberazioni, nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti all'attività dell'Opera.*

*L'ufficio del Segretario Generale deve essere tenuto al corrente dell'esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili e dello stato di diritti, crediti, oneri ed obbligazioni con i titoli relativi. Presso l'ufficio del Segretario Generale sono custoditi il libro degli inventari e tutti gli altri libri o registri contabili necessari per l'espletamento dell'attività dell'ente ed in relazione alla qualifica di persona giuridica.*

*Alla Segreteria Tecnica è adibito idoneo personale scelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale, tra il personale in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile nonché il personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 10, lett. j).*

*Le spese per il funzionamento della Segreteria fanno carico al bilancio dell'Opera.*

*Art. 15*

*La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori; dette qualifiche sono comunque incompatibili con incarichi esterni che possano dar luogo ad un conflitto di interessi.*

**TITOLO III****ESERCIZIO FINANZIARIO***Art. 16*

*L'esercizio finanziario dell'Opera va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.*

*Art. 17*

*Il Consiglio di Amministrazione, entro il 20 dicembre di ciascun anno, delibera il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario successivo.*

*Su proposta del Segretario Generale, il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, un documento di programmazione triennale.*

*Art. 18*

*Per la verifica ordinaria della gestione è istituito un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e tre supplenti.*

*I membri effettivi e supplenti del Collegio vengono nominati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su designazione del Presidente della Corte dei Conti, del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Presidente del Collegio è eletto dai componenti dello stesso.*

*I revisori partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo, ed esercitano il loro mandato anche individualmente curando l'esame e il riscontro degli atti di gestione, dei documenti e dei libri contabili, nonché del bilancio preventivo e del conto consuntivo.*

*Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.*

*Art 19*

*Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di aprile di ogni anno, delibera in merito al conto della gestione dell'anno precedente, corredato dal conto del tesoriere e dalla relazione dei revisori.*

## Art. 20

*Il servizio di tesoreria e di cassa dell'Opera, nonché la custodia dei titoli e dei valori costituenti il suo patrimonio, sono affidati ad un Istituto di credito di diritto pubblico o ad un Istituto di credito di interesse nazionale.*

## Art. 21

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza o di impedimento il Vice-Presidente, può delegare ai singoli direttori delle istituzioni dipendenti la facoltà di ordinare le spese nei limiti degli impegni di bilancio e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità dell'Opera.*

## Art. 22

*L'Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'Interno. A tal fine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa il Ministro dell'Interno con relazione annuale, sull'attività svolta dall'Opera.*

## Art. 23

*Nel caso di estinzione dell'Opera il Consiglio di Amministrazione, sentito il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile proporrà al Ministro dell'Interno la nomina di uno o più commissari liquidatori e le modalità della liquidazione.*

*I liquidatori verranno scelti tra il personale direttivo dell'Amministrazione Civile dell'Interno o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con qualifica dirigenziale e la nomina dovrà effettuarsi entro 30 giorni dalla dichiarazione di estinzione.*

*L'attivo netto della liquidazione sarà devoluto a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per altre opere simili di assistenza o previdenza.*



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Regionale della Valle d'Aosta

Aosta, 9 febbraio 2014

Cs Simone Oliveri

Tel.cell. 3496459006 / 3388798372

E-mail: [aosta@conapo.it](mailto:aosta@conapo.it)

Posta certificata: [conapo.aosta@postecert.it](mailto:conapo.aosta@postecert.it)

URL: [www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta](http://www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta)

Prot. N. 1/2014 CO.NA.PO. VDA

Al Presidente della Regione  
Augusto Rollandin

All'Assessore regionale al bilancio,  
finanze e patrimonio  
Mauro Baccega

Al coordinatore dipartimento EE.LL,  
servizi di prefettura e PC  
Dott. Roberto Vicquère

Al coordinatore dipartimento  
personale e organizzazione  
Dott.ssa Ornella Badery

Al Comandante del Corpo valdostano  
dei vigili del fuoco  
Ing. Salvatore Coriale

**OGGETTO: Tagli al bilancio del Corpo Valdostano Vigili del Fuoco. Soccorso pubblico a rischio.**

La scrivente O.S. CONAPO Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco, preso atto della difficile congiuntura economica e preoccupata dai forti tagli di bilancio paventati anche nei confronti del Corpo Regionale dei Vigili del fuoco, con la presente, intende porre l'attenzione sulle potenziali gravi ricadute che gli stessi avrebbero sull'erogazione del servizio di soccorso pubblico.

Ci auguriamo che le scelte da operare non comporteranno la riduzione dei fondi destinati a garantire la sicurezza degli operatori e della popolazione valdostana, l'adeguata manutenzione del parco automezzi e delle attrezzature e l'acquisto e fornitura dei DPI.

A riprova delle preoccupazioni sopra esposte, la scrivente O.S. precisa che allo stato attuale, vista la carenza di fondi, l'erogazione del servizio di soccorso pubblico è già fortemente a rischio in quanto risultano fuori servizio circa 20 mezzi tra cui la totalità delle autoscale (3) e l'autopiattaforma, cosa che ha comportato la richiesta di copertura per il territorio Valdostano da parte del Comando di Torino; risultano a rischio anche le forniture e i reintegri dei dispositivi di protezione individuale. A tutt'oggi il personale è in possesso di una sola divisa estiva (DPI di 3<sup>a</sup> categoria) composta da 2 pantaloni e 1 giacca, di un solo completo antifiama e che nel breve periodo sarà necessario l'acquisto delle divise invernali e la sostituzione dei restanti DPI.

In ultimo, vista la comprovata carenza di personale e l'impegno preso dal Consiglio Regionale questa O.S. coglie l'occasione per chiedere conferma della copertura di tutti i posti vacanti in organico.

In conclusione si chiede di prendere atto delle difficoltà operative già oggi esistenti, nonché di voler attuare concrete ed immediate misure volte alla risoluzione dei problemi di cui sopra, a tutela della incolumità dei vigili del fuoco e dell'intera popolazione valdostana.

Ci auguriamo di non dover essere costretti ad iniziative sindacali per chiedere efficienza del Corpo e tutela della sicurezza della popolazione.

Si resta in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.



*Il Segretario Regionale  
CO.NA.P.O. Sindacato Autonomo VV.F.  
CS Oliveri Simone*



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Regionale della Valle d'Aosta

Aosta, 12 marzo 2014

Cs Simone Oliveri

Tel.cell. 3496459006 / 3388798372

E-mail: [aosta@conapo.it](mailto:aosta@conapo.it)

Posta certificata: [conapo.aosta@postecert.it](mailto:conapo.aosta@postecert.it)

URL: [www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta](http://www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta)

Prot. N. 5/2014 CO.NA.PO. VDA

Al Presidente della Regione  
Augusto Rollandin

e.p.c.

All'Assessore regionale al bilancio,  
finanze e patrimonio  
Mauro Baccega

Al coordinatore dipartimento EE.LL,  
servizi di prefettura e PC  
Dott. Roberto Vicquèry

Al coordinatore dipartimento  
personale e organizzazione  
Dott.ssa Ornella Badery

Al Comandante del Corpo valdostano  
dei vigili del fuoco  
Ing. Salvatore Coriale

Oggetto: Tagli al bilancio del Corpo Valdostano Vigili del Fuoco. Soccorso pubblico a rischio.  
- sollecito risposta -

Egregio Signor Presidente,

in riferimento alla nostra nota prot. n. 1/2014 del 09 febbraio 2014 di pari oggetto, di seguito allegata, la scrivente O.S. CO.NA.PO. Sindacato autonomo dei Vigili del fuoco non avendo ancora ricevuto alcun cenno di risposta, torna a sollecitare un Suo positivo riscontro.

Ci auguriamo di non dover essere costretti a dover indire lo stato di agitazione ai sensi dell'art. 23 del T.U. sottoscritto in data 13/12/2010, al fine di ottenere risposta.

Ringraziando anticipatamente si porgono distinti saluti.



Il Segretario Regionale  
CO.NA.PO. Sindacato Autonomo VV.F.  
CS Oliveri Simone



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Regionale della Valle d'Aosta

Cs Simone Oliveri

Tel.cell. 3496459006 / 3388798372

E-mail: [aosta@conapo.it](mailto:aosta@conapo.it)

Posta certificata: [conapo.aosta@postecert.it](mailto:conapo.aosta@postecert.it)

URL: [www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta](http://www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta)

Aosta, 9 febbraio 2014

Prot. N. 1/2014 CO.NA.PO. VDA

Al Presidente della Regione  
Augusto Rollandin

All'Assessore regionale al bilancio,  
finanze e patrimonio  
Mauro Baccega

Al coordinatore dipartimento EE.LL,  
servizi di prefettura e PC  
Dott. Roberto Vicquère

Al coordinatore dipartimento  
personale e organizzazione  
Dott.ssa Ornella Badery

Al Comandante del Corpo valdostano  
dei vigili del fuoco  
Ing. Salvatore Coriale

**OGGETTO: Tagli al bilancio del Corpo Valdostano Vigili del Fuoco. Soccorso pubblico a rischio.**

La scrivente O.S. CONAPO Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco, preso atto della difficile congiuntura economica e preoccupata dai forti tagli di bilancio paventati anche nei confronti del Corpo Regionale dei Vigili del fuoco, con la presente, intende porre l'attenzione sulle potenziali gravi ricadute che gli stessi avrebbero sull'erogazione del servizio di soccorso pubblico.

Ci auguriamo che le scelte da operare non comporteranno la riduzione dei fondi destinati a garantire la sicurezza degli operatori e della popolazione valdostana, l'adeguata manutenzione del parco automezzi e delle attrezzature e l'acquisto e fornitura dei DPI.

A riprova delle preoccupazioni sopra esposte, la scrivente O.S. precisa che allo stato attuale, vista la carenza di fondi, l'erogazione del servizio di soccorso pubblico è già fortemente a rischio in quanto risultano fuori servizio circa 20 mezzi tra cui la totalità delle autoscale (3) e l'autopiattaforma, cosa che ha comportato la richiesta di copertura per il territorio Valdostano da parte del Comando di Torino; risultano a rischio anche le forniture e i reintegri dei dispositivi di protezione individuale. A tutt'oggi il personale è in possesso di una sola divisa estiva (DPI di 3<sup>a</sup> categoria) composta da 2 pantaloni e 1 giacca, di un solo completo antifiama e che nel breve periodo sarà necessario l'acquisto delle divise invernali e la sostituzione dei restanti DPI.

In ultimo, vista la comprovata carenza di personale e l'impegno preso dal Consiglio Regionale questa O.S. coglie l'occasione per chiedere conferma della copertura di tutti i posti vacanti in organico.

In conclusione si chiede di prendere atto delle difficoltà operative già oggi esistenti, nonché di voler attuare concrete ed immediate misure volte alla risoluzione dei problemi di cui sopra, a tutela della incolumità dei vigili del fuoco e dell'intera popolazione valdostana.

Ci auguriamo di non dover essere costretti ad iniziative sindacali per chiedere efficienza del Corpo e tutela della sicurezza della popolazione.

Si resta in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.



*Il Segretario Regionale  
CO.NA.P.O. Sindacato Autonomo VV.F.  
CS Oliveri Simone*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Oliveri Simone", written in a cursive style.



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Regionale della Valle d'Aosta

Aosta, 22 marzo 2014

Cs Simone Oliveri

Tel.cell. 3496459006 / 3388798372

E-mail: [aosta@conapo.it](mailto:aosta@conapo.it)

Posta certificata: [conapo.aosta@postecert.it](mailto:conapo.aosta@postecert.it)

URL: [www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta](http://www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta)

Prot. N. 6/2014 CO.NA.PO. VDA

e.p.c.

Al coordinatore dipartimento  
personale e organizzazione  
Dott.ssa Ornella Badery

Al Presidente della Regione  
Augusto Rollandin

Al coordinatore dipartimento EE.LL,  
servizi di prefettura e PC  
Dott. Roberto Vicquèry

Al Comandante del Corpo  
valdostano dei vigili del fuoco  
Ing. Salvatore Coriale

OGGETTO: trattamento pensionistico appartenenti all'area operativa tecnica del  
C.V.VV.F.

Apprendiamo dall'allegata nota della Segreteria Generale CONAPO del 13 marzo 2014 dell'esistenza dei benefici di cui all'art. 3, c. 7 del Dlgs 165/97 e dell'indennità speciale annua di cui all'art. 84 della legge 469/61 e s.m.i..

Si chiede di sapere se per i VVF del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco trovino applicazione per tutto o parte del personale dell'area operativa/tecnica, così come avviene per i vigili del fuoco del Corpo Nazionale.

Qualora le suddette norme non venissero applicate o ve ne fossero, in alternativa, analoghe a carattere regionale, si richiede cortesemente di essere messi a conoscenza dell'eventuale ricaduta sul trattamento pensionistico del personale in oggetto paragonandolo a quello percepito dai vigili del fuoco del Corpo Nazionale.

In attesa di sollecito riscontro porge distinti saluti.



Il Segretario Regionale  
CO.NA.PO. Sindacato Autonomo VV.F.  
CS Oliveri Simone



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)

sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 13 Marzo 2014

## LE PENSIONI VVF ED IL MECCANISMO DEL SUPERBONUS DI INCREMENTO DI 5 VOLTE LA BASE PENSIONABILE

Riceviamo numerose richieste di chiarimenti in merito al super-bonus pensionistico che si raggiunge andando in pensione "per raggiunti limiti di età". Di seguito proviamo a chiarire.

La norma cui fare riferimento è l' art.3 , c. 7 del D.Lgs 165/97, la quale si applica al personale "non destinatario dell'istituto militare dell' ausiliaria", ovvero alle forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, penitenziaria, forestale) ed al **corpo nazionale vigili del fuoco**.

Tale norma prevede che per detto personale « che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza .... [omissis] .... il cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi e' determinato con l' incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione »

**QUALI SONO LE CONDIZIONI PER OTTENERE IL BENEFICIO ?** Per ottenere questo super bonus occorrono 2 condizioni: **1)** andare in pensione non a domanda ma all'età massima prevista dall'ordinamento per la qualifica di appartenenza – **2)** che la pensione **sia liquidata in tutto o in parte con il sistema "contributivo"** (sistema misto, contributivo pro-rata, o tutto contributivo).

Il punto n. 1) è ovviamente lasciato alla libera scelta di ognuno, mentre per quanto riguarda il punto n. 2 va osservato che l' art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011 (c.d. decreto salva Italia), nel disporre, a decorrere dall' 01.01.2012, il passaggio per tutti al più penalizzante sistema contributivo, ha però avuto anche la conseguenza di rendere applicabile da tale data il super-bonus a coloro che continueranno a maturare contribuzione utile a pensione.

**QUANTO VALE IL BENEFICIO IN TERMINI DI AUMENTO CONTRIBUTIVO DELLA PENSIONE ?**

La risposta è semplice vale più o meno quanto l'aumento di pensione che si percepirebbe restando al lavoro per altri 5 anni, tanto è vero che si tratta di una misura per compensare quei corpi i cui appartenenti operativi, stante gli elevati standards di efficienza psicofisica richiesti, devono lasciare il servizio al 60° anno di età privandosi così della possibilità di versare ulteriori 5 anni di contributi.

**QUANTO VALE IL BENEFICIO IN TERMINI DI EURO MENSILI DI AUMENTO DELLA PENSIONE ?**

La risposta non è univoca perché è legata all'importo della retribuzione da ognuno percepita nell'ultimo anno, con le variabili del caso legate alla qualifica rivestita ed alle diverse voci retributive pensionabili, nonché alla variabilità del coefficiente di trasformazione destinato nei prossimi anni ad essere rimodulato al ribasso dallo stato. Per fare un conteggio basandoci su un Capo Reparto Esperto che raggiunge i limiti di età nell'anno 2014, possiamo affermare che l'aumento mensile a beneficio della pensione sarà di **circa € 170 (lorde)**. **L'importo decresce con qualifiche inferiori.**

**VI SONO ALTRI BENEFICI IN CASO DI PENSIONAMENTO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ ?**

Al personale del settore operativo con profilo professionale corrispondente a capo reparto, capo squadra e vigile del fuoco, nel caso di cessazione dal servizio per limiti di età o per infermità derivante da causa di servizio, spetta, in aggiunta al normale trattamento di quiescenza, un'**indennità speciale annua** non reversibile così come previsto dall'art. 84 della legge 469/61 e s.m.i. Tale indennità viene erogata fino al compimento del 65° anno di età e viene corrisposta per importi differenti in relazione al profilo rivestito all'atto della cessazione di servizio, da un massimo di **€ 61,97 (lorde all'anno)** per il Capo Reparto ad un minimo di **€ 25,82 (lorde all'anno)** se si va in pensione con la qualifica di Vigile del Fuoco.

**SPIEGAZIONE A CURA DELL'UFFICIO LEGALE CONAPO**



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Regionale della Valle d'Aosta

Cs Simone Oliveri

Tel.cell. 3496459006 / 3388798372

E-mail: [aosta@conapo.it](mailto:aosta@conapo.it)

Posta certificata: [conapo.aosta@postecert.it](mailto:conapo.aosta@postecert.it)

URL: [www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta](http://www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta)

Aosta, 4 aprile 2014

Prot. N. 7/2014 CO.NA.PO. VDA

Al Coordinatore dipartimento personale e  
organizzazione  
Dott.ssa Ornella Badery

Al Coordinatore dipartimento EE.LL, servizi di  
prefettura e PC  
Dott. Roberto Vicquèry

Oggetto: riscontro nostra nota prot. 1 /2014 del 09/02/2014

La presente per sollecitare un riscontro alle SS.VV. alla nostra nota di cui all'oggetto durante l'incontro fissato per il giorno 7 p.v. alle ore 14.00 presso il Dipartimento personale e organizzazione.

Cordiali saluti



Il Segretario Regionale  
CO.NA.PO. Sindacato Autonomo VV.F.  
CS Oliveri Simone



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Regionale della Valle d'Aosta

Cs Simone Oliveri

Tel.cell. 3496459006 / 3388798372

E-mail: [aosta@conapo.it](mailto:aosta@conapo.it)

Posta certificata: [conapo.aosta@postecert.it](mailto:conapo.aosta@postecert.it)

URL: [www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta](http://www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta)

Aosta, 29 aprile 2014

Prot. N. 9/2014 CO.NA.PO. VDA

Al Coordinatore dipartimento  
personale e organizzazione  
Dott.ssa Ornella Badery

e.p.c.

Al Presidente della Regione  
Augusto Rollandin

Al Coordinatore del dipartimento  
EE.LL., servizi di prefettura e PC  
Dott. Roberto Vicquèry

Al Comandante Regionale VV.F.  
Ing. Salvatore Coriale

**Oggetto: frequenza al corso di formazione per allievo vigile del fuoco – VFQ Favre Davide.**

La scrivente O.S. CONAPO Sindacato autonomo dei vigili del fuoco è venuta a conoscenza che il Sig. Favre Davide, vincitore del concorso pubblico da VF bandito dall'Amministrazione Regionale, è ad oggi inquadrato nei ruoli permanenti del CNVVF, in forza al Comando provinciale di Torino, dal 4/7/2007 a seguito del superamento del 64° corso di formazione da allievo vigile del fuoco ed è già in possesso della patente di guida VF di III° Grado e relative abilitazioni SAF 1A, TPSS e ATP.

Il Sig. Favre Davide, inoltre, ha più volte presentato domanda di transito dal C.N.VV.F. al C.V.VV.F. ai sensi dell'art. 32 l.r. 37/09 ricevendo parere positivo dall'A.R. ma negativo dal Ministero dell'Interno.

Tenuto conto della difficile congiuntura economica e considerato che il candidato in questione si troverebbe a frequentare nuovamente il corso di cui all'oggetto (superato con esito positivo nel 2007), con un costo indicativo a carico dell'AR di 10.000 euro, la scrivente O.S. CONAPO chiede all'Amministrazione Regionale di porre rimedio alla singolare situazione.

In attesa di un sollecito riscontro porgiamo distinti saluti.



Il Segretario Regionale  
CO.NA.PO. Sindacato Autonomo VV.F.  
CS Oliveri Simone



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Regionale della Valle d'Aosta

Aosta, 18 maggio 2014

Cs Simone Oliveri

Tel.cell. 3496459006 / 3388798372

E-mail: [aosta@conapo.it](mailto:aosta@conapo.it)

Posta certificata: [conapo.aosta@postecert.it](mailto:conapo.aosta@postecert.it)

URL: [www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta](http://www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta)

Prot. N. 11/2014 CO.NA.PO. VDA

Al coordinatore dipartimento  
personale e organizzazione  
Dott.ssa Ornella Badery

e.p.c.

Al coordinatore dipartimento  
EE.LL., servizi di prefettura e  
protezione civile  
Dott. Roberto Vicquèry

Al Comandante regionale dei  
vigili del fuoco  
Ing. Salvatore Coriale

Oggetto: protocolli formativi e di mantenimento alte qualificazioni  
C.V.VVF..

Facendo seguito all'incontro tenutosi in data 14 marzo 2014 presso il Dipartimento personale e organizzazione, di cui all'oggetto, preso atto che a tutt'oggi nulla è stato formalizzato la scrivente o.s. Conapo Sindacato Autonomo dei vigili del fuoco richiede cortesemente copia dei protocolli formativi e di mantenimento delle capacità operative delle alte qualificazioni (SAF, SA, NBCR, PATENTI TERRESTRI, PATENTI NAUTICHE, TPSS, TAS, UU.CC.) del C.V.VV.F. predisposti o in uso dalla SRA.

In attesa di un sollecito riscontro porgiamo cordiali saluti.



Il Segretario Regionale  
CO.NA.PO. Sindacato Autonomo VV.F.  
CS Oliveri Simone